

**Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti,  
Bonifiche, Sostenibilità Ambientale**

Data 28/01/2016

8 – 3268 / 2016

N. emanazione - protocollo / anno

**OGGETTO:** Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.

Impresa	<b>S.E. Solver Enterprise S.r.l.</b>
Sede legale	Via San Quintino, 4 – TORINO
Sede operativa	Viale Risorgimento, 10 – BEINASCO
P. IVA	08710270011
Pos n.	017273

**Il Dirigente del Servizio**

**Premesso che:**

l'Impresa in oggetto svolge presso la sede operativa sopra indicata l'attività di messa in riserva di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'iscrizione al Registro provinciale n. 398/2012, ai sensi dell'art. 216 del D.Lvo 152/06 e s.m.i., a far data dal 10/12/2012;

la società è altresì in possesso di autorizzazione per il deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, di cui alla D.D. n. 168 - 31166/2009 del 5/08/2009;

in data 08/01/2015 presentava per il tramite dello Sportello Unico della Città di Beinasco (di seguito SUAP) istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito A.U.A.) ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 per la sede operativa distinta al Foglio 5, Mappali 64, 99, 100, 101, 12 del Comune di Beinasco;

il SUAP trasmetteva alla Città Metropolitana di Torino la suddetta istanza, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 09/01/2015, prot. n. 1771/BA4;

a seguito di detta trasmissione, lo scrivente Servizio, con nota prot. n. 24400 del 17 febbraio 2015, precisava che *su un singolo impianto di trattamento l'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 e l'AUA non possono coesistere, in quanto trattasi di due autorizzazioni uniche ..... tale modalità è invece ammissibile qualora lo sia la suddivisione della sede operativa in due aree spazialmente e funzionalmente autonome.* Veniva altresì richiesta la trasmissione di precisazioni utili al fine di ricondurre la richiesta alla corretta procedura entro e non oltre 30 gg dal ricevimento;

in data 19 marzo 2015, con nota prot. n. 41923 del 19/03/2015 veniva sollecitata risposta alla citata nota;

con nota trasmessa dal SUAP di Beinasco, prot. n. CCIA\_TO/TO-SUPRO/0007971 del 24/04/2015, la SE Solver Enterprise richiedeva una sospensione di termini di 6 mesi, finalizzati a modificare la superficie dell'impianto in modo tale da rendere fattibile la coesistenza dei due ambiti autorizzativi. Tale sospensione, con nota CMT0 prot. n. 73759 del 18/05/2015, veniva ammessa, stabilendo che il termine per la trasmissione della documentazione venisse posticipato improrogabilmente alla data del 21/10/2015;

in data 30/10/2015, trasmessa dal SUAP di Beinasco in data 19/11/2015, prot. REP\_PROV\_TO/TO-SUPRO/0026218 del 19/11/2015, la S.E. Solver Enterprise formalizzava correttamente istanza recependo i criteri sopra richiamati. Con tale istanza si richiedeva di:

- stralciare le tipologie di cui ai p.ti 4.7, 7.22 e 10.1 del D.M. 5/02/98
- modificare i quantitativi stoccabili nonché la movimentazione annua di alcuni rifiuti.
- modificare al lay out con incremento della superficie dell'impianto
- introdurre una pressa cesoia per il trattamento dei rifiuti;

a fronte dell'incremento della superficie scolante, già in data 6/07/2015, con nota prot. n. 38854, la SMAT trasmetteva l'aggiornamento del PPG approvato;

a seguito di detta trasmissione, con nota prot. n. 171324/LB7/SA/SS del 30/11/2015, veniva comunicato al SUAP l'esito positivo della verifica di conformità sull'istanza e l'avvio dell'endoprocedimento finalizzato all'adozione dell'A.U.A., stabilendo che *il Procedimento per il rilascio dell'A.U.A. dovrà concludersi entro 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza correttamente formulata, ovvero il 30/10/2015;*

con nota prot. n. 179569/LC5/SC del 17/12/2015 il Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche della Città Metropolitana di Torino, trasmetteva il parere di competenza, allegando le prescrizioni finalizzate al contenimento delle emissioni diffuse derivanti dalle operazioni di taglio al cannello;

in data 14 gennaio 2016, il SUAP di Beinasco, con nota prot. REP\_PROV\_TO/TO-SUPRO/001093, trasmetteva le integrazioni spontanee pervenute dalla società, con cui, tra l'altro, si dava conto di aver completato le opere prescritte dalle modifiche al PPG ed oggetto di approvazione da parte di SMAT.

**Considerato che:**

il Gestore ha dichiarato che lo stabilimento in oggetto non è soggetto alle disposizioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi della Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

con D.D. n. 2 – 371008/2014 del 20/10/2014, l'attività della SE Solver Enterprise è già stata esclusa dalla fase di VIA;

i titoli abilitativi, pertinenti all'esercizio dello stabilimento in oggetto, sostituiti nell'A.U.A. sono i seguenti (rif. art. 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013):

- ✓ comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06;
- ✓ autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

**Acquisito:**

il parere del soggetto competente in materia ambientale di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, Servizio Qualità dell'Aria e Risorse Energetiche della Città Metropolitana di Torino, prot. n. 179569/LC5/SC del 17/12/2015 con cui sono state trasmesse le prescrizioni finalizzate al contenimento delle emissioni diffuse.

**Rilevato che:**

per l'adozione del presente provvedimento, l'art. 4 del D.P.R. 59/2013 fissa il termine di 120 gg. a decorrere dalla data di ricevimento della domanda, fatta salva l'interruzione dei termini disposta dall'art. 2, comma 7 della L. 241/90 e s.m.i. Il rilascio del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per la conclusione del relativo procedimento e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche;

ai fini dell'adozione del presente provvedimento e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto.

**Visto:**

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i.;
- l'art. 183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Direttore Area Risorse Finanziarie e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale e s.m.i.;
- il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;
- la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013" emessa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB);
- la D.G.P. n. 943 – 50288/2013 del 17/12/2013 "Competenze in materia di autorizzazione unica ambientale dell'area risorse idriche e qualità dell'aria e dell'area sviluppo sostenibile e pianificazione ambientale. Approvazione della modulistica per la presentazione delle relative istanze";

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

Vista la Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017 della Città Metropolitana di Torino - Programma 97 "Autorizzazioni alla costruzione di impianti e all'esercizio di attività di recupero e smaltimento rifiuti; trasporto transfrontaliero di rifiuti; vigilanza e controllo", che attribuisce tali funzioni al Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale.

#### DETERMINA

- 1) di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 l'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento della **S.E. SOLVER ENTERPRISE S.r.l** sito in Beinasco, Viale del Risorgimento, 10 per la durata di anni quindici (15), che decorrono dalla data di rilascio del presente provvedimento all'Impresa da parte del SUAP;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 sostituisce:

- la comunicazione in materia di rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06;
  - l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i .
- 3) di subordinare la presente autorizzazione al rispetto delle prescrizioni previste dalle normative di settore richiamate all'allegato A (gestione rifiuti) e B (emissioni in atmosfera) alla presente determinazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

#### AVVERTE CHE

- la presente autorizzazione si compone dell'Allegato A - Gestione Rifiuti (con planimetria di riferimento) e allegato B - Emissioni in atmosfera;
- la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in oggetto e non sostituiti dalla medesima;
- deve essere sempre conservata in copia conforme presso lo stabilimento, unitamente alla relazione tecnica, agli schemi impiantistici e alle planimetrie presentati a corredo dell'istanza, a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza;
- la domanda di rinnovo dell'A.U.A. dovrà essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza;
- eventuali modifiche non sostanziali delle attività dovrà essere comunicata preventivamente all'Autorità Competente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- qualora l'Impresa intenda effettuare una modifica sostanziale dovrà presentare preventivamente una domanda di modifica dell'A.U.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
- in caso di variazione del regime societario l'Impresa subentrante dovrà richiedere la volturazione della presente autorizzazione;

#### DISPONE

che il presente atto sia trasmesso, in modalità telematica, al SUAP del Comune di Beinasco che provvederà a rilasciarlo all'Impresa e a trasmetterlo ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) coinvolti nel Procedimento (ARPA e Comune), per l'esercizio delle loro rispettive funzioni e competenze, dando riscontro alla Città Metropolitana di Torino dell'avvenuto rilascio.

## INFORMA

che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte entro il termine rispettivamente di 60 giorni dalla notificazione dell'atto.

Il presente provvedimento, non comportando oneri di spesa a carico della Città Metropolitana di Torino, non assume rilevanza contabile.

SA/SS

Torino, 28/01/2016

Il Dirigente di Servizio  
Dott. Edoardo Guerrini

Il presente file sottoscritto digitalmente, è copia conforme di originale analogico conservato presso l'archivio della Città Metropolitana di Torino.  
Torino, 28 Gennaio 2016

dott. Edoardo Guerrini, Dirigente del Servizio

**ALLEGATO A**

**Sezione I - Gestione Rifiuti**

a) L'impresa risulta iscritta al Registro delle attività di recupero di cui all'art. 216 del D.Lvo 152/06, per cui gli è stato attribuito il n. 16/2015. A seguito di presentazione dell'AUA il suddetto titolo viene ricompreso nel presente atto.

b) L'attività di recupero dei rifiuti prevede:

CER	TIPOLOGIA DI RIFIUTO <i>All. 1 del D.M. 5/2/98 e s.m.i.</i>	Attività di recupero	Q.tà massima movimentabile (t/a)	Q.tà massima stoccabile (t)
150101 - 150105 - 150106 - 200101	1.1: rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi	R13	1.000	20
101112 - 150107 - 160120 - 170202 - 191205 - 200102	2.1: imballaggi, vetro di scarto e altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro	R13	100	9
100210 - 100299 - 120101 - 120102 - 120199 - 150104 - 160117 - 170405 - 190102 - 190118 - 191202 - 200140	3.1: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	R13 R4	160.000	3.000
100899 - 110501 - 110599 - 120103 - 120104 - 120199 - 150104 - 170401 - 170402 - 170403 - 170404 - 170406 - 170407 - 191002 - 191203 - 200140	3.2: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	R13 R4	10.000	100
150104 - 150105 - 150106 - 191203	3.3: sfridi o scarti di imballaggio in alluminio, e di accoppiati carta plastica e metallo	R13	100	80
150104 - 200140	3.5: rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di materiali ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato	R13	100	8
060902 - 100601 - 100602 - 100809 - 100811 - 101003	4.1: scorie provenienti dall'industria della metallurgia dei metalli non ferrosi	R13	100	8
100201 - 100202 - 100903	4.4: scorie di acciaierie, scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle ste	R13	200	15

160106 - 160116 - 160117 - 160118 - 160122	5.1: parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili	R13	1.000	50
160214 - 160216 - 200136 - 200140	5.6: rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi	R13	50	10
160216 - 170402 - 170411	5.7: spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto	R13	100	8
160118 - 160122 - 160216 - 170401 - 170411	5.8: spezzoni di cavo di rame ricoperto	R13	1.000	50
120101 - 120102 - 120103	5.14: scaglie di laminazione e stampaggio	R13	10.000	1.000
110114 - 110206 - 110299 - 160214 - 160216 - 200136	5.16: apparati, apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi	R13	100	8
160214 - 160216 - 200136	5.19: apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo	R13	150	12
020104 - 150102 - 170203 - 191204 - 200139	6.1: rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici	R13	5.000	45
070213 - 120105 - 160119 - 160216 - 160306 - 170203	6.2: sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche	R13	1.000	80
070213 - 120105 - 160119	6.5: paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche	R13	100	30
101311 - 170101 - 170102 - 170103 - 170107 - 170802 - 170904 - 200301	7.1: rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cem. armato e non	R13	1.000	80
060316 - 070199 - 161102 - 161104 - 161106	7.8: rifiuti di refrattari, rifiuti di refrattari da forni per processi ad alta temperatura	R13	500	40
120101 - 120102 - 120103 - 120104 - 120117 - 120121	7.10: sabbie abrasive di scarto e granulati, rottami e scarti di mole abrasive	R13	100	8
170604	7.29: rifiuti di lana di vetro e lana di roccia	R13	20	20
040209 - 040221 - 040222 - 160122 - 200110 - 200111	8.4: rifiuti di materiali tessili compositi e della lavorazione di fibre naturali, sintetiche e artificiali	R13	200	15
191208 - 200110 - 200111	8.9: indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati post-consumo	R13	50	4

030101 - 030105 - 030199 - 150103 - 170201 - 191207 - 200138 - 200301	9.1: scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	R13	1.000	80
030199	9.6: rifiuti di carte decorative impregnate	R13	50	4
160103	10.2: pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma	R13	1.000	40
100212 - 120115	12.11: fanghi da processi di pulizia manufatti in acciaio, decantazione acque di raffreddamento dei processi dell'industria siderurgica	R13	270	80

- e) la classe di esercizio, di cui al D.M. 350/98, è la 2<sup>a</sup>.
- d) La suddetta attività va esercitata nel rispetto del D.M. 5/02/98 e s.m.i., secondo le disposizioni di seguito richiamate:
1. ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2 del D.M.A. 350/98, il versamento del diritto di iscrizione è dovuto su base annuale dal 1° gennaio 1998 e deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno;
  2. l'iscrizione al Registro di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. può essere sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti;
  3. la comunicazione per il rinnovo deve essere presentata almeno 90 giorni prima della scadenza. Il rinnovo presentato fuori termine verrà considerato quale inizio attività;
  4. ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D.M. 05/02/98 e s.m.i. l'effettuazione delle operazioni di recupero "R13 - messa in riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti;
  5. l'attività di recupero dei rottami ferrosi e non ferrosi, R4, costituiti da ferro, acciaio, alluminio e rame sono subordinati al possesso delle Certificazioni rilasciate ai sensi dei Regolamenti UE n. 333/2011 e n. 715/2013;
  6. per i rottami suddetti, soddisfatte tutte le condizioni fissate dai citati Regolamenti, la cessazione dalla qualifica di rifiuto si considera all'atto della cessione dal produttore ad un altro detentore;
  7. nel caso di rottami non riconducibili alle caratteristiche merceologiche citate, ossia ferro, acciaio, alluminio e rame, valgono invece ancora i criteri fissati dal D.M. 5/02/98 e s.m.i.;
  8. si sottolinea inoltre che, nel caso di ritiro di "frigoriferi", deve essere certificato dal centro di provenienza l'avvenuta bonifica degli stessi e che, per quanto riguarda le tipologie di cui ai RAEE, i televisori ed i monitor contenenti tubi catodici, stante la decisione della Commissione Europea 2000/532/CE e s.m.i., sono classificati "speciali pericolosi" e come tali non gestibili in procedura semplificata;
  9. stante le motivazioni argomentate nella circolare prot. n. 127982 del 14/09/2015, non può essere ritirato il rifiuto di origine domestica conferito da soggetto privato;

10. la responsabilità dei "produttori" è definita all'art. 188 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che dispone il conferimento di rifiuti a soggetti in possesso di titoli legittimi alla gestione;
11. qualora questa Amministrazione accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni previste dalla legge disporrà, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività, salvo che codesta impresa non provveda ad adeguare l'esercizio entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione medesima;
12. la presente iscrizione fa salve autorizzazioni/nulla osta/permessi da conseguirsi da parte di altri enti.



## ALLEGATO B – EMISSIONI IN ATMOSFERA

### B1. ASPETTI AMMINISTRATIVI E CONSIDERAZIONI TECNICHE

#### Considerato che:

- l'Impresa in oggetto svolge attività di recupero (R4) di rifiuti speciali non pericolosi consistenti in rottami di matrice ferrosa e non ferrosa, avvalendosi delle operazioni di taglio a caldo mediante cannello ossi-propano;
- l'operazione di taglio a caldo mediante cannello ossi-propano produce emissioni in atmosfera tali da essere autorizzate;
- l'Impresa in oggetto ha presentato domanda di A.U.A., per la gestione del medesimo impianto a seguito della necessità di approvare una variante sostanziale all'autorizzazione alla gestione rifiuti (ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 ed s.m.i.);
- l'iter autorizzativo in questione comporta il rilascio del titolo abilitativo "autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i." e pertanto assoggetta per la prima volta l'Impresa al regime autorizzatorio dell'A.U.A. con il conseguente decorso di 15 anni di validità dell'autorizzazione;

#### Rilevato che:

- all'interno del progetto presentato a corredo della domanda di A.U.A. vengono descritte le operazioni che sono condotte presso il sito in esame che danno origine alle emissioni in atmosfera;
- tali operazioni consistono nel taglio a caldo mediante cannello ossi-propano volto alla riduzione volumetrica di rifiuti consistenti in rottami di matrice ferrosa e non;

#### Ritenuto che:

- il progetto presentato a corredo della domanda di autorizzazione, (ns. prot. n. 166103/BA4 20/11/2015), prevede misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico;
- sono soddisfatti i requisiti tecnici e normativi oggi richiesti per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. oggi compresa nell'Autorizzazione Unica Ambientale;

## **B2. DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RIFERIMENTO**

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., parte quinta recante norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera;
- la L.R. 7 aprile 2000, n. 43: "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria";
- D.G.P. n. 943-50288 del 17/12/2013 ad oggetto: "Competenze in materia di Autorizzazione Unica Ambientale dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'Aria e dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale. Approvazione della modulistica per la presentazione delle relative istanze";

## **B3. IMPIANTI E/O ATTIVITÀ AUTORIZZATI CON IL PRESENTE ATTO (per 24 ore/giorno) CHE DANNO ORIGINE AD EMISSIONI IN ATMOSFERA**

- Taglio con cannello ossi-propano

## **B4. PRESCRIZIONI**

### **GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DEI SISTEMI DI ABBATTIMENTO**

1. Il Gestore deve assicurare che l'attività di taglio con il cannello ossi-propano avvenga sempre sotto costante aspirazione da parte di sistema mobile (carrellato), in modo da limitare il più possibile le emissioni diffuse, costituite principalmente da polveri, disponendo che l'operatore addetto mantenga costantemente il braccio aspirante in prossimità dell'utensile di taglio.
2. Gli effluenti captati dal braccio mobile dovranno essere trattati con sistema filtrante a secco. Il sistema filtrante a servizio del sistema di aspirazione mobile dovrà essere progettato e dimensionato secondo i requisiti della Norma UNI 11304:1 e dovrà essere mantenuto in continua efficienza mediante ispezioni e manutenzioni periodiche.
3. Gli effluenti così trattati potranno essere rilasciati in atmosfera senza un punto di emissione convogliato.
4. Ogni interruzione del normale funzionamento dei sistemi di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, malfunzionamenti, etc.) deve essere annotata su un apposito registro, compilato in conformità allo schema esemplificativo di cui

---

**AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE**  
**Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale**  
Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6820 - 6837 - Fax 011 861 4278  
[www.cittametropolitana.torino.it](http://www.cittametropolitana.torino.it)